



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM. No. 1078

preavviso in merito alla mozione del 17 dicembre 2008 dell'on. Norberto Crivelli e cofirmatari "Comune libero dal GATS"

Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signore e signori Consiglieri,

In occasione della sessione del 17 dicembre 2008 l'on. Norberto Crivelli e cofirmatari hanno presentato al Consiglio comunale una mozione in cui si chiede:

1. *"il comune di Sorengo si dichiari Comune libero dal GATS nel senso che il Comune si opporrà alle disposizioni del GATS che lo obbligheranno a liberalizzare o a privatizzare dei servizi pubblici comunali;"*
2. *"che Sorengo si dichiari solidale con i comuni che hanno già preso la decisione al punto uno, come Parigi, Vienna, Oxford, Toronto, ma anche Delémont, Renens, Laupen, Zurigo, La Chaux-de-Fonds, Almens, Bienne, Carouge, ecc."*

La mozione è stata demandata per esame alla Commissione delle petizioni.

Premessa

Prima di entrare nel merito della proposta occorre chiarire cos'è il GATS (Accordo Generale sugli Scambi dei Servizi).

Trattasi di un accordo internazionale che, assieme ad altri (GATT 94 – TRIPS) costituisce uno dei pilastri del sistema commerciale multilaterale dell'organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ciascun membro assume degli impegni che coprono diversi settori di servizio allo scopo di offrire, a dei prestatori stranieri, l'accesso al mercato ed il trattamento nazionale.

Considerazioni di carattere formale

In relazione alla mozione e dietro richiesta della Commissione delle petizioni, abbiamo sottoposto i seguenti quesiti alla Sezione degli Enti Locali (SEL):

- il tema oggetto della citata mozione rientra nell'ambito delle competenze del Consiglio comunale ex art. 13 LOC?
- Nella misura in cui la mozione fosse ricevibile ai sensi dell'art. 67 LOC e che venisse approvata, a quale organismo o autorità andrebbe notificata?

La SEL con lettera del 15 maggio 2009 dopo aver puntualizzato che:

La mozione (art. 67 LOC) è una proposta di soluzione, indirizzata all'organo legislativo del Comune, su oggetti non specificatamente all'ordine del giorno di una seduta e che rientrano nelle

competenze del legislativo (art. 13 LOC o leggi speciali). La mozione è dunque uno strumento che permette di stimolare l'attività comunale con proposte concrete che provengono dal Legislativo, in contrapposizione all'usuale iter contraddistinto da proposte del Municipio. Essa può in particolare essere utilizzata per proporre modifiche di regolamenti comunali e piano regolatore, versamenti di contributi a Enti o Associazioni, acquisto o alienazione di sedimi, infrastrutture ed edifici, esecuzione di nuove infrastrutture, ecc..

si è espressa come segue:

L'Accordo generale sugli scambi dei servizi (GATS) è un accordo internazionale che, assieme all'Accordo sulla circolazione delle merci (GATT 4) e all'Accordo sulla protezione delle proprietà intellettuale (TRIPS), costituisce uno dei tre pilastri del sistema commerciale multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La negoziazione e la sottoscrizione di accordi internazionali compete agli organi della Confederazione nell'ambito della politica estera. Tale competenza è di principio esclusiva: i cantoni, fatte salve alcune puntuali eccezioni per i cantoni di frontiera, ed i comuni, non dispongono difatti di alcuna competenza in materia di politica estera. Cantoni e comuni sono dunque tenuti a rispettare ed applicare, se necessario concretizzandoli nelle rispettive legislazioni, gli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Confederazione.

In concreto, riteniamo dunque che la mozione sottopostaci sia come tale improponibile (sottolineatura nostra).

In tema in oggetto non solo non rientra nell'ambito delle competenze del legislativo (art. 13 LOC o legge speciale), come anticipato il comune non ha difatti competenze in ambito di politica estera, ma il comune non è neppure legittimato a decretare "non applicabile" un accordo internazionale in vigore, validamente sottoscritto e ratificato dagli organi della Confederazione.

La SEL conclude il proprio parere osservando che nonostante alcuni comuni, confederati ed esteri, si siano dichiarati "zona al di fuori del GATS", tale risoluzione, di significato ideologico e politico, non ha alcuna valenza giuridica.

Nel merito delle conclusioni commissionali

Ferma restando l'inammissibilità della mozione così come presentata, in considerazione del lavoro svolto da parte della Commissione delle petizioni, il Municipio intende comunque entrare a titolo abbondanziale nel merito della mozione o -più propriamente- delle conclusioni commissionali.

Infatti, conformemente ai disposti dell'art. 67 cpv. 5 LOC, prima dell'atto conclusivo dell'iter della mozione costituito dalla decisione del Legislativo comunale, il Municipio deve proporre all'attenzione di quest'organo la propria posizione sulle conclusioni commissionali che in questo caso, dal momento che la Commissione delle petizioni ha proposto due rapporti (Maggioranza e Minoranza), non sono univoche.

In sostanza la Maggioranza della Commissione, propone la reiezione della mozione data la mancanza di competenza formale da parte del Comune a decretare "non applicabile" un accordo internazionale in vigore.

La Minoranza della Commissione invece, pur ammessa la mancanza di ogni base legale, ritiene comunque fondamentale che la mozione sia presa in considerazione in quanto assume una forte connotazione ideologica.

Il Municipio, prendendo atto della posizione ideologica della Minoranza della Commissione, è pienamente concorde sulle conclusioni della Maggioranza e raccomanda pertanto al Consiglio comunale di attenersi alla forma e di respingere la mozione in considerazione della non competenza del Comune in materia.

Per concludere si osserva altresì che qualora la mozione venisse approvata, neppure è dato di sapere la destinazione e le sorti della relativa decisione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco:  Il Segretario: 

Avv. G. Santini A. Bernasconi

Sorenago, 22 febbraio 2010
Ris. Mun. No. 67/10